



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 148/15/CSP**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,  
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL  
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E  
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

**(PROC. N. 188/DDA/AP - <http://www.levidia.ch>)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente*”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/443, acquisita con prot. n. DDA/0001839 del 15 luglio 2015, è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Columbia Pictures Industries Inc., Sony Pictures Television Inc., Disney Enterprises Inc., Twentieth Century Fox Film Corporation, Paramount Pictures Corporation, Warner Bros. Entertainment Inc., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* <http://www.levidia.ch>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
  - “*Maleficent*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=maleficent>
  - “*Million Dollar Arm*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=million-dollar-arm-2013>
  - “*American Crime*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/tv-show.php?watch=american-crime>
  - “*Black-ish*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/tv-show.php?watch=blackish>
  - “*Galavant*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/tv-show.php?watch=galavant>
  - “*How To Get Away With Murder*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/tv-show.php?watch=how-to-get-away-with-murder>
  - “*Kingsman: The Secret Service*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=kingsman-the-secret-service>



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- “*Dawn of the Planet of the Apes*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=dawn-of-the-planet-of-the-apes>
- “*Exodus: Gods and Kings*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=untitled-moses-project-2013>
- “*The Maze Runner*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=the-maze-runner>
- “*Night at the Museum: Secret of the Tomb*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=night-at-the-museum-secret-of-the-tomb>
- “*The Book of Life*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=the-book-of-life>
- “*Paranormal Activity: The Marked Ones*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=untitled-paranormal-activity-spinoff-2013>
- “*Project Almanac*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=project-almanac>
- “*Teenage Mutant Ninja Turtles*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=teenage-mutant-ninja-turtles->
- “*Transformers: Age of Extinction*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=transformers-age-of-extinction>
- “*The Interview*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=the-interview>
- “*Sex Tape*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=sex-tape>
- “*The Equalizer*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=the-equalizer>
- “*Annie*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=annie->
- “*Here Comes The Boom*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=here-comes-the-boom>
- “*The Blacklist*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/tv-show.php?watch=the-blacklist>
- “*Focus*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=focus>
- “*Get Hard*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=get-hard>



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

- “*Run All Night*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=run-all-night>
- “*American Sniper*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=american-sniper>
- “*Annabelle*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=annabelle>
- “*Edge of Tomorrow*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=edge-of-tomorrow>
- “*Horrible Bosses 2*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=horrible-bosses-2>
- “*Interstellar*”, alla pagina internet  
<http://www.levidia.ch/movie.php?watch=interstellar>

L'istante dichiara, inoltre, che “*Data l'assenza sul sito internet di un riferimento del gestore del sito stesso, non è stato possibile inviare notifica con richiesta di rimozione. L'analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV*”. Questi elementi hanno indotto a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza, è emerso che erano effettivamente effettivamente accessibili, alle pagine *internet* elencate nel modulo, riproduzioni delle opere di carattere audiovisivo sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;
3. Dalle suddette verifiche è risultato altresì quanto segue: il nome a dominio del sito internet <http://www.levidia.ch> risulta registrato dalla società Key-Systems GmbH, raggiungibile alla mail [abuse@key-systems.net](mailto:abuse@key-systems.net), per conto della società Lavidia, con sede a Singapore, Wang Fu Liem 71, West Coast Highway SG-126844, Boon Lay, di cui non sono presenti contatti; i servizi di *hosting* e i *server* impiegati risultano verosimilmente afferenti alla società Private Layer INC., con sede a Zurigo, Svizzera. L'indirizzo di posta elettronica indicato è [abuse@privatelayer.com](mailto:abuse@privatelayer.com);
4. Con comunicazione del 20 luglio 2015 (prot. n. DDA/0001897), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 188/DDA/AP relativo all'istanza DDA/443, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione del carattere massivo, della gravità della violazione segnalata unitamente alla circostanza



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, *lett. u)*, del *Regolamento*;

5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito oggetto dell'istanza, dell'avvio del procedimento n. 188/DDA/AP è stata data comunicazione ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo e alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, *lett. a) e d)*, della citata legge n. 633/41;
7. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 20 luglio 2015, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://levidia.ch>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://levidia.ch>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito <http://levidia.ch> nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b*), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Laura Aria